

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, BERLANDA, TRIGLIA e PAVAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1981

Modifica all'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede all'articolo 85 che, ai fini del diritto a pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a suo carico quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Per determinare le condizioni economiche per il diritto a percepire la pensione di reversibilità il secondo comma del precitato articolo 85 stabilisce che si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

Riteniamo che appaia a tutti evidente come l'importo di lire 960 mila previsto in un testo legislativo emanato nel 1973 sia notevolmente mutato nel suo valore a seguito dell'alto tasso d'inflazione che ha colpito in questi ultimi anni la nostra moneta.

L'importo predetto corrisponde al limite previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai fini di considerare a carico del contribuente i propri familiari.

Vi è però da ricordare in proposito che è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge che propone modifiche alle aliquote dell'IRPEF e prevede pure la elevazione del limite di lire 960 mila. La mancata approvazione di tale disegno di legge non consente di conoscere quale possa essere il nuovo limite che il Parlamento riterrà di stabilire.

Va richiamata pure l'attenzione sul fatto che, per godere il trattamento di reversibi-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità di pensioni di guerra, la persona interessata non deve avere superato nell'anno 1980 il reddito di lire 3.520.000.

Senza volere sottolineare la manifesta sperequazione, resta comunque evidente che è estremamente ingiusto limitare la concessione della reversibilità della pensione soltanto perchè l'inflazione ha modificato tutti i valori e quindi ha reso inadeguato il rapporto fra l'importo di lire 960 mila del 1973 ed il reddito del cittadino del 1981.

Non si può dimenticare che i familiari a carico del pensionato sono delle persone del tutto inabili al lavoro. È pienamente comprensibile l'angosciata preoccupazione del genitore di un handicappato che il figlio non possa godere alla sua morte della pensione perchè acquisendo in eredità l'al-

loggio paterno supera con il reddito dell'immobile il limite delle 960 mila lire.

Riteniamo pertanto doveroso proporre il presente disegno di legge che all'articolo 1 prevede l'elevazione dell'importo sopracitato a lire 3 milioni, limite che corrisponde a quello recentemente stabilito dal Governo ai fini dell'esonero dei pensionati dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con l'articolo 2 si propone una norma che dà facoltà al Ministro del tesoro di variare tale limite in relazione alle modificazioni che potranno intervenire in materia di imposizione sul reddito.

Sicuri della sensibilità degli onorevoli senatori confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A partire dall'anno 1981 il limite di reddito previsto dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è elevato a lire 3 milioni.

**Art. 2.**

All'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, variare il limite di cui al precedente comma, al fine di armonizzarlo con le norme in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche ».